

ORDINANZA
SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI
E SULLA RISTORAZIONE





Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

INDICE

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Competenze decisionali.....	4
Art. 4 Competenze di controllo delegate	5
Art. 5 Altri compiti	5
Art. 6 Notifica.....	5
Art. 7 Locali notturni	5
Art. 8 Deroga.....	6
Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della polizia.....	6
Art. 10 Richieste di permessi speciali	6
Art. 11 Rispetto della quiete	6
Art. 12 Manifestazioni o intrattenimenti musicali - a) In generale	6
Art. 13 b) Autorizzazione.....	7
Art. 14 Tassa deroga d'orario	7
Art. 15 Tassa permessi speciali	7
Art. 16 Tassa di controllo.....	8
Art 17 Tasse di cancelleria.....	8
Art. 18 Multa.....	8
Art. 19 Revoca.....	8
Art. 20 Contenzioso	8
Art. 21 Altre norme	9
Art. 22 Abrogazione e entrata in vigore.....	9



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Il Municipio di Savosa nella seduta Municipale del 15 ottobre 2013,

richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge Cantonale di applicazione della Legge Federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza Federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento Cantonale di applicazione (ROSLa);
- la delega 14 maggio/2 luglio 2013 alla Polizia Ceresio Nord (PCN), Massagno;
- gli artt. 192 LOC, 44 RaLOC,

emana la seguente Ordinanza.

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre Leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2
Definizioni

¹Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

²Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

CAPITOLO II Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 05.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LaLPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Art. 4 **Competenze di controllo delegate**

¹Il Municipio, tramite la Polizia Ceresio Nord (PCN), è inoltre competente, se espressamente delegato, per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Llear);
- b) età e numero degli avventori (artt. 14 e 36 Llear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Llear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Llear e 75 e 79 RLear);
- e) esposizione dei prezzi (artt. 34 Llear e 93-96 RLear);
- f) divieto del fumo (art. 35 Llear).

Art. 5 **Altri compiti**

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all' Ufficio Cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

CAPITOLO III **Apertura e chiusura**

Art. 6 **Notifica**

¹Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia Ceresio Nord (PCN) almeno con 15 giorni d'anticipo.

³Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio.

Art. 7 **Locali notturni**

I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Art. 8 Deroga

¹Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire alla Polizia Ceresio Nord (PCN) con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.

³La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

CAPITOLO IV Disposizioni varie

Art. 9 Allontanamento da parte del gerente e della polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia Ceresio Nord (PCN) nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

Art. 10 Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali devono pervenire alla Polizia Ceresio Nord (PCN) almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

Art. 11 Rispetto della quiete

¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

²Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

Art. 12 Manifestazioni o intrattenimenti musicali - a) In generale

¹Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

²L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione del Municipio.



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

- Art. 13**
b) Autorizzazione
- ¹La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio, tramite la Polizia Ceresio Nord (PCN), con un preavviso di 7 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:
- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero di avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.
- ²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- ³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
- ⁴Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

CAPITOLO V **Tasse** (incassate dal Municipio)

- Art. 14**
Tassa deroga d'orario
- ¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 30.00 l'ora.
- ²Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.
- Art. 15**
Tassa permessi speciali
- ¹La tassa per un permesso speciale ammonta a CHF 60.00 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 500.00.
- ²In casi particolari, ad esempio per Enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

- Art. 16**
Tassa di controllo
- ¹Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'Autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 80.00 l'ora.
- ²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

- Art 17**
Tasse di cancelleria
- Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, ecc.) è prelevata una tassa di cancelleria da CHF 10.00 a CHF 500.00 a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO VI **Sanzioni**

- Art. 18**
Multa
- ¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (artt. 3 e 6 della presente Ordinanza).
- ²La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.
- ³Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio Cantonale del commercio e dei passaporti.

- Art. 19**
Revoca
- ¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- ²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO VII **Disposizioni finali**

- Art. 20**
Contenzioso
- ¹Contro le decisioni della Polizia Ceresio Nord (PCN) è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- ²Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.



Ordinanza sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Art. 21
Altre norme Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme Federali, Cantionali e Comunali applicabili.

Art. 22
Abrogazione e
entrata in vigore ¹È abrogata l'Ordinanza Municipale concernente gli esercizi pubblici del 9 giugno 1997.
²La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 3 dicembre 2013 al 17 dicembre 2013, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore il 1. gennaio 2014.

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaele Schärer

Il Segretario
Christian Barelli

Savosa, 3 dicembre 2013

